

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2020, n. 41-2721

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014/2020. Disposizioni sulla proroga del termine finale previsto ai sensi della D.G.R. n. 32-9081 del 27.05.2019 per la conclusione dei lavori inerenti alla Misura 5.68 “Misure a favore della commercializzazione”.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e di esecuzione;

il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 disciplina la politica comune della pesca;

il Reg. (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 disciplina il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP), con i relativi atti delegati e di esecuzione;

la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;

il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 è stato da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2020) 128 del 13.01.2020;

la D.G.R. n. 32-9081 del 27.05.2019 ha approvato, tra l'altro, i criteri per la presentazione delle istanze di finanziamento per aiuti pubblici nel Settore della Pesca e Acquacoltura, le “Disposizioni attuative di misura”, come riportate negli allegati A), B), C), D), E), F), G) alla medesima;

con la determinazione dirigenziale n. 633 del 17.06.2019 e ss.mm.ii., è stato approvato il Bando relativo alle Misure 2.48, 2.50, 5.68 e 5.69 per l'attribuzione dei benefici economici, conformemente ai criteri stabiliti dalla succitata deliberazione;

dato atto delle disposizioni dei succitati atti inerenti all'approvazione del Bando regionale, in particolare l'Allegato A “Disposizioni attuative di Misura dell'Autorità di Gestione O.I. Regione Piemonte Parte A – GENERALI”, al paragrafo 7.4 “Dichiarazione di fine lavori e collaudo” e al paragrafo 8.2 “Proroghe”, nonché l'Allegato E “Disposizioni attuative di Misura Parte B – SPECIFICHE” che sul punto dispongono:

- la non ammissibilità di proroga del termine finale previsto per la conclusione dei lavori inerenti alle iniziative del Bando regionale, salvo valutare caso per caso richieste di proroga di maggior durata, prodotte a seguito di cause di forza maggiore;
- che la domanda di riconoscimento di causa di forza maggiore unitamente alla relativa documentazione, deve essere trasmessa dagli aventi titolo mediante invio telematico per Posta Elettronica Certificata (PEC) entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni a decorrere dal momento in cui si fosse verificato l'evento;
- che la “Dichiarazione di fine lavori, richiesta di verifica finale e di pagamento del saldo”, dovrà essere presentata al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e

pesca, a decorrere dal giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, entro 10 mesi nel caso di interventi afferenti alla Misura 5.68;

dato atto, in particolare, che nel suddetto elenco delle cause di forza maggiore non sono previsti gli impedimenti nel portare a termine le iniziative dovute all'emergenza sanitaria introdotta dal Covid-19;

dato atto, inoltre, che:

per quanto concerne la Misura 5.68 "Misura a favore della commercializzazione – Realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili. (Art. 68, par. 1, lett. g) del Reg. (UE) n. 508/2014)", numerose attività consistono in manifestazioni quali riunioni, convegni, seminari, conferenze, *workshop*, *show-cooking* e degustazione di prodotti ittici, percorsi di gusto, corsi di cucina, attività ludico-didattiche creative, indagini e ricerche di mercato, fiere e manifestazioni che prevedono il coinvolgimento in presenza di terzi soggetti quali studenti di scuole, ristoranti, esperti del settore enogastronomico, giornalisti, *food-blogger*, pubblico a vario titolo, laboratori didattici;

tali manifestazioni, come tutte le attività promozionali e di laboratorio non realizzabili mediante ricorso a mezzi telematici alternativi e stanti le disposizioni normative volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, risulterebbero inattuabili nei tempi previsti e secondo calendari che al momento non è possibile definire nel dettaglio;

richiamate, al riguardo, le numerose misure di contenimento adottate dal Governo nazionale e dalla Giunta regionale che stabiliscono il principio di ridurre al massimo la mobilità a contrasto della diffusione del coronavirus (D.P.C.M. del 09.03.2020 e disposizioni seguenti);

vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

visto il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

visto il Decreto Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale 23 ottobre 2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 2, comma 2 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35";

visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

vista l'Ordinanza 19 novembre 2020 del Ministero della Salute "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." (20A06423) che ha prorogato la zona rossa per il Piemonte sino al 03.12.2020;

vista l'Ordinanza del Ministro della Salute 27 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico." (20A06656) pubblicata sulla GU Serie Generale n. 268 del 28.11.2020, recante la nuova classificazione delle Regioni Calabria, Liguria, Lombardia, Piemonte e Sicilia;

visto il Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, in vigore dal 03.12.2020;

visto il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”, in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021;

visto il Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

visti, altresì, i numerosi provvedimenti assunti dall'Amministrazione regionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

dato atto che, come da documentazione agli atti della Direzione Agricoltura e cibo, è pervenuta richiesta di proroga del termine finale previsto per la conclusione dei lavori, allo scopo di consentire la regolare realizzazione delle iniziative progettuali, altrimenti inattuabili nei tempi previsti in conseguenza delle succitate limitazioni;

preso atto che, ad oggi, l'emergenza in atto non risulta ancora superata e che, nonostante le disposizioni nazionali e regionali consentano il riavvio di numerose attività economiche, produttive e sociali, risultano ancora notevoli difficoltà logistiche operative per la realizzazione di iniziative promozionali della fattispecie in argomento.

Ritenuto, pertanto

ricepire tali istanze di proroga per tutti i soggetti interessati come sopra individuati dalla Misura 5.68 – Misure a favore della commercializzazione;

alla luce delle criticità attuative fino ad ora emerse a fronte dell'attuale emergenza sanitaria ed al fine di consentire lo svolgimento di tutte le azioni previste dalle iniziative progettuali presentate dai beneficiari ed approvate dal Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione Agricoltura e cibo, di consentire una proroga del termine finale previsto per la conclusione dei lavori inerenti alle iniziative del Bando regionale per la Misura 5.68 – Misure a favore della commercializzazione, di 180 giorni a partire dal giorno successivo al termine di cui alle rispettive determinazioni dirigenziali di approvazione di ogni progetto e di concessione del contributo;

dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di prorogare il termine finale previsto ai sensi della D.G.R. n. 32-9081 del 27.05.2019 per la conclusione dei lavori inerenti alle iniziative del Bando regionale (FEAMP) relativamente alla Misura 5.68 - Misure a favore della commercializzazione di cui alla D.D. n. 633 del 17.06.2019 e ss.mm.ii., di 180 giorni a partire dal giorno successivo al termine di cui alle rispettive determinazioni dirigenziali di approvazione di ogni progetto e di concessione del contributo;

- di demandare al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione Agricoltura e cibo l'adozione degli e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010 e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente.

(omissis)